

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE

Ultima modifica

C.C. N. 3 DEL 25/02/11

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3: Regolamenti specifici
- Articolo 4: Entrate tributarie comunali
- Articolo 5: Agevolazioni Tributarie
- Articolo 6: Aliquote e tariffe

Titolo II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7: Forma di gestione
- Articolo 8: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 9: Dichiarazione tributaria
- Articolo 10: Attività di controllo
- Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12: Rapporti con il contribuente
- Articolo 13: Diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: L'autotutela
- Articolo 17: Accertamento con adesione

Titolo III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 18: Riscossione
- Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 20: Rimborsi e Compensazioni
- Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 22: Interessi
- Articolo 22 : Norme finali
- Articolo 23: Vigenza

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- b) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- c) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- d) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- e) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza dell'Ente Locale.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 4

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 5

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, che non sia necessario disciplinare con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa, con determinazione del Responsabile del Settore, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del dipendente comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 6

Aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete agli organi deputati dalla normativa vigente nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

<h2 style="margin: 0;">Titolo II</h2> <h3 style="margin: 0;">ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</h3>

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forma di gestione

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi, e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara. In ogni caso la scelta non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 8

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, salvo diversamente specificato dai singoli regolamenti, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro i termini previsti per legge e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 10

Attività di controllo

1. L'ufficio tributi comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Salvo diversamente disposto dalle normative vigenti, spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuali relativamente ai singoli tributi ed in mancanza vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, vale a dire: errori non incidenti sulla determinazione del tributo, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può disporre l'attribuzione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari progetti finalizzati, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria troveranno applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/1990 con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Articolo 11

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, i responsabili dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 12

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Una prima fase d'informazione al contribuente può essere adibito anche il personale addetto all'Ufficio relazioni con il pubblico, di concerto e in stretta collaborazione con l'Ufficio Tributi e/o il funzionario responsabile del tributo stesso.

Articolo 13

Diritto di interpello

1. Per quanto concerne il diritto di interpello del contribuente si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello del contribuente.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 14

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio, nominata appositamente messo notificatore, nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine previsto per legge.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 15 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo: proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso."

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal Suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17

Accertamento con adesione

1. Per quanto concerne l'accertamento con adesione si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 95 del 30 dicembre 1998 successive modificazioni e integrazioni.

<h2>Titolo III</h2> <h1>RISCOSSIONE E RIMBORSI</h1>

Articolo 18

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In mancanza di adozione del regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili il Comune, dopo aver specificato le modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto deliberativo, e fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del d. lgs. n. 504/1992, in aggiunta o in sostituzione a quanto disposto col comma 3, potrà prevedere che l'imposta dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del d.lgs n. 504/1992 venga corrisposta, oltre che con versamento diretto al concessionario della riscossione, sia in autoliquidazione sia in fase di accertamento, anche nei seguenti modi:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale
- b) versamento su apposito c.c.p. intestato alla Tesoreria comunale

3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

4. Decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 14 vengono iniziate le procedure di riscossione coattiva.

5. Per le entrate tributarie la cui riscossione è gestita direttamente dal Comune, la riscossione coattiva può avvenire nelle forme di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 o essere affidata al Concessionario. Per le entrate tributarie la cui riscossione sia affidata al Concessionario, la riscossione coattiva è affidata al Concessionario stesso il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate .

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

7. Per i tributi la cui riscossione sia affidata al Concessionario chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione.

8. I versamenti dei tributi comunali devono essere arrotondamenti all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 19

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico collettivo e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Il Comune, con atto del Consiglio Comunale, può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, salvo diversamente stabilito dalla legge.

4. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1988 n. 43, saranno concesse con atto del funzionario responsabile in caso di motivate difficoltà economiche accertate dal competente ufficio comunale "Servizi Sociali" a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o, in mancanza, nella misura legale;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

6. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse dal Funzionario Responsabile del settore, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 4.131,65, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Articolo 20

Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Gli interessi decorrono dal giorno in cui sono divenuti esigibili e sono calcolati con maturazione giorno per

giorno e nella misura del tasso di cui all'art. 22 del presente regolamento.

2. Qualora il diritto di rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. Nelle ipotesi in cui il diritto al rimborso scaturisce da errori imputabili al contribuente la richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. Si applicano le disposizioni previste dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed annualità diverse.

Articolo 21

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni, degli interessi, spese ed accessori gravanti sul tributo e non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi risulti inferiore al limite di cui al comma 1.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad € 12,00 .

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non da' seguito alle istanze di rimborso.

5. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.

Articolo 22

Interessi

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interesse legale

2. Gli interessi di cui al comma 1 si applicano ai rapporti d'imposta pendenti al 01/01/07 relativamente a tutti i tributi comunali nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione del presente regolamento.

3. Relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione del presente regolamento, si applicherà il tasso legale in vigore al 1° Gennaio di ciascun anno.

TITOLO V* NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 24

Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.